



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 95 del 28 Maggio 2021

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE - SCISSIONE E FUSIONE

Le domande, da redigersi sugli **appositi moduli** (fac-simili allegati al presente C.U.) e scaricabili dal sito internet www.crcalabria.it alla sezione “modulistica”, corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro il:

GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021

CAMBIO DENOMINAZIONE (ART. 17 delle N.O.I.F. - IN DEROGA C.U. 244/A F.I.G.C.)

La domanda per cambio di denominazione sociale, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dal Comitato Regionale e scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di denominazione sociale;
- Atto Costitutivo;
- Statuto Sociale con la nuova denominazione;
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si ritiene opportuno informare che, per la ratifica della domanda per cambio di denominazione, occorre:

- che la denominazione sociale sia comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.)
- che i verbali riguardino le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i singoli Presidenti delle Società stesse.

CAMBIO DENOMINAZIONE / SEDE SOCIALE (ART. 18 delle N.O.I.F. - IN DEROGA C.U. 244/A F.I.G.C.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che il cambio di Sede Sociale è consentito alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.).

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale o scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale **dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio di denominazione sociale o della Sede Sociale. La Delibera d'Assemblea deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- Atto Costitutivo e Statuto Sociale.
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
- Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni interessati al cambio di Sede sono, tra loro, confinanti.
Il trasferimento di Sede Sociale deve essere approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia dei trasferimenti di sede.

FUSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F. - IN DEROGA C.U. 244/A F.I.G.C.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che la Fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S.D., Pol.D., S.S.D., U.S.D. ecc.)
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali delle Assemblee generali disgiunte dei soci di ciascuna società che ha deliberato la fusione;
- Copia autentica del Verbale Assembleare congiunto delle società che richiedono la Fusione;
- Nuovo Atto Costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- Elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi;
- Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni delle società interessate alla Fusione sono, tra loro, confinanti, se appartenenti a province diverse.

La fusione deve essere approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione.

SCISSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F. - IN DEROGA C.U. 244/A F.I.G.C.)

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva quali **il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli settori dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali Assembleari disgiunti dei soci di ciascuna società che ha deliberato la scissione;
- Domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito:
(Atto Costitutivo - Statuto Sociale - Disponibilità campo sportivo);
- Elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle due singole società, in caso di scissione di una società in due di diversa attività (esempio: calcio a undici e calcio a cinque).

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le società che richiedono la Fusione devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente;
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F.. Le modalità di presentazione sono le stesse riportate nel "Cambio di denominazione sociale".

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persona è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F. ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale", facendo pervenire apposita domanda corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione accludendo inoltre l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

IMPIANTO SPORTIVO (ART. 19 delle N.O.I.F.)

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:
 - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
 - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile;
 - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

Apportare il segno X sulla casella che interessa

- DOMANDA PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
- DOMANDA PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE**
- DOMANDA PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E CAMBIO DI SEDE SOCIALE**

La sottoannotata Società:

.....
 Matricola Sigla Denominazione

con sede nel Comune di (Prov.....) (CAP.....)
 chiede di cambiare la propria denominazione sociale - sede sociale (1) in:

Sigla	Denominazione

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di

Indirizzo della Sede Sociale: Via/Piazza

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via/Piazza (CAP.....)

.....
 Timbro e firma del Presidente della Società

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

- attesta:
- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società della L.N.D. o del S.G. aventi la stessa denominazione sociale.
- Per i cambi di sede ed i cambi di denominazione e sede il C.R. attesta altresì:
- che la società che richiede il cambio è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - che la società richiede il cambio in un Comune confinante;
 - che la società non ha ottenuto altro cambio di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- A corredo della pratica si allegano i seguenti documenti:
- verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato il cambio (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi)
 - Statuto sociale.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

.....
 Timbro e firma del Presidente del C.R.

Approvata dalla Presidenza Federale.

Il Segretario Generale della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

.....
 Timbro e firma

.....
 Timbro e firma

(1) cancellare la dizione che non interessa.

Da compilare a cura della Società

Da compilare a cura del Com. Reg.le

Apporre il segno X sulla casella che interessa

- DOMANDA PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
- DOMANDA PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE**
- DOMANDA PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E CAMBIO DI SEDE SOCIALE**

La sottoannotata Società:

.....
 Matricola Sigla Denominazione

con sede nel Comune di (Prov.....) (CAP.....)
 chiede di cambiare la propria denominazione sociale - sede sociale (1) in:

Sigla	Denominazione

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di

Indirizzo della Sede Sociale: Via/Piazza

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via/Piazza (CAP.....)

.....
 Timbro e firma del Presidente della Società

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

- attesta:
- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società della L.N.D. o del S.G. aventi la stessa denominazione sociale.
- Per i cambi di sede ed i cambi di denominazione e sede il C.R. attesta altresì:
- che la società che richiede il cambio è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - che la società richiede il cambio in un Comune confinante;
 - che la società non ha ottenuto altro cambio di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- A corredo della pratica si allegano i seguenti documenti:
- verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato il cambio (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi)
 - Statuto sociale.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

.....
 Timbro e firma del Presidente del C.R.

Approvata dalla Presidenza Federale.

Il Segretario Generale della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

.....
 Timbro e firma

.....
 Timbro e firma

(1) cancellare la dizione che non interessa.

Da compilare a cura della Società

Da compilare a cura del Com. Reg.le

TIPOLOGIA (SIGLA) E DENOMINAZIONE SOCIALE

la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

- A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
- A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
- S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
- G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
- C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
- F.C.D. = Football Club Dilettantistico
- A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
- U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
- U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
- POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno alle ore c/o la sede della Società si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare in merito al seguente al seguente ordine del giorno:

- Cambio denominazione sociale/sede sociale
- Nuove cariche sociale
- Adozione Nuovo Statuto
- Varie ed eventuali

Assume la parola il Presidente della società che dichiara aperta l'assemblea il quale constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:

.....
.....

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti viene nominato il presidente dell'assemblea il sig. e a svolgere mansioni di segretario il sig.

Il presidente pass ad illustrare i motivi della convocazione facendo presente quanto segue:

.....
.....
.....
.....

Nel dibattito sono intervenuti i seguenti soci:

L'Assemblea dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il cambio di denominazione sociale/cambio di sede

da

a

e con esso il nuovo statuto sociale e il nuovo direttivo che si allegano in copia.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta l'assemblea

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ELENCO COMPONENTI CONSIGLIO

PRESIDENTE

DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

CONSIGLIERE CASSIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

TIMBRO DELLA SOCIETA'

FIRME DEL PRESIDENTE

**TASSATIVAMENTE
ATTO
COSTITUTIVO DI
QUANDO SI E'
AFFILIATA LA
SOCIETA' IN COPIA**

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in CAP Via n.....

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti :

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale dei soci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Luogo e data



Codice Assegnato

Com. Reg.

N.

DOMANDA DI FUSIONE FRA SOCIETÀ

Le sottototate Società:

Matr.	Tipologia	Denominazione e comune di residenza	Campionato di appartenenza
.....
.....

hanno deciso la loro fusione, dando origine alla nuova Società:

Tipologia	Denominazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di (Prov.) (CAP

Indirizzo della sede sociale:

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via /Piazza

Comune di (Prov.) (CAP

.....
Timbro e firma del Presidente nuova Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente i firmatari prestano il proprio consenso, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo, secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegata informativa.

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

attesta:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società L.N.D. o del S.G.S. aventi la stessa denominazione sociale;
- che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni;
- che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni di Province e/o Regioni diverse confinanti;
- che le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e, fatta eccezione per quelle aventi sede nello stesso Comune, non sono state interessate a fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della pratica, si allegano i seguenti documenti:

- verbali disgiunti delle assemblee dei soci di ciascuna Società;
- verbale dell'assemblea congiunta della Società (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi);
- nuovo statuto sociale.

Data di presentazione della richiesta al Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale

.....
Timbro e firma

Fusione ratificata dal Presidente Federale.

Il Segretario della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

.....
Timbro e firma

.....
Timbro e firma

Codice Assegnato

Com. Reg.

N.

DOMANDA DI FUSIONE FRA SOCIETÀ

Le sottototate Società:

Matr.	Tipologia	Denominazione e comune di residenza	Campionato di appartenenza
.....
.....

hanno deciso la loro fusione, dando origine alla nuova Società:

Tipologia	Denominazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di (Prov.) (CAP

Indirizzo della sede sociale:

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via /Piazza

Comune di (Prov.) (CAP

.....
Timbro e firma del Presidente nuova Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente i firmatari prestano il proprio consenso, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo, secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegata informativa.

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

attesta:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società L.N.D. o del S.G.S. aventi la stessa denominazione sociale;
- che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni;
- che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni di Province e/o Regioni diverse confinanti;
- che le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e, fatta eccezione per quelle aventi sede nello stesso Comune, non sono state interessate a fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della pratica, si allegano i seguenti documenti:

- verbali disgiunti delle assemblee dei soci di ciascuna Società;
- verbale dell'assemblea congiunta della Società (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi);
- nuovo statuto sociale.

Data di presentazione della richiesta al Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale

.....
Timbro e firma

Fusione ratificata dal Presidente Federale.

Il Segretario della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

.....
Timbro e firma

.....
Timbro e firma

Codice Assegnato

Com. Reg.

N.

DOMANDA DI FUSIONE FRA SOCIETÀ

Le sottototate Società:

Matr.	Tipologia	Denominazione e comune di residenza	Campionato di appartenenza
.....
.....

hanno deciso la loro fusione, dando origine alla nuova Società:

Tipologia	Denominazione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Nota: la denominazione deve essere identica a quella riportata nello Statuto Sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che la compongono)

con sede nel Comune di (Prov.) (CAP))

Indirizzo della sede sociale:

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig.

Via /Piazza

Comune di (Prov.) (CAP))

.....
Timbro e firma del Presidente nuova Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente i firmatari prestano il proprio consenso, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo, secondo le modalità e nei limiti di cui all'allegata informativa.

Nell'esprimere parere favorevole/negativo (1) il Comitato Regionale

attesta:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società L.N.D. o del S.G.S. aventi la stessa denominazione sociale;
- che le società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni;
- che le società che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa Provincia o in Comuni di Province e/o Regioni diverse confinanti;
- che le società che richiedono la fusione non hanno modificato sede sociale e, fatta eccezione per quelle aventi sede nello stesso Comune, non sono state interessate a fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della pratica, si allegano i seguenti documenti:

- verbali disgiunti delle assemblee dei soci di ciascuna Società;
- verbale dell'assemblea congiunta della Società (atto costitutivo - elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi);
- nuovo statuto sociale.

Data di presentazione della richiesta al Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale

.....
Timbro e firma

Fusione ratificata dal Presidente Federale.

Il Segretario della F.I.G.C.

Il Presidente della F.I.G.C.

.....
Timbro e firma

.....
Timbro e firma

(1) cancellare la voce che non ricorre.

TIPOLOGIA (SIGLA) E DENOMINAZIONE SOCIALE

la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(da compilare a cura di ogni singola società)

Il giorno alle ore c/o la sede della società si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Proposta di fusione con la società
- Varie ed eventuali

Sono presenti i sigg.
.....
.....

prende la parola il presidente il sig. il quale constata la regolare convocazione dell'assemblea e constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il sig.
Il presidente prende la parola esponendo dettagliatamente le ragioni che consigliano la fusione della nostra società con la società

Il presidente, espone, inoltre, le opportunità e le positive prospettive sportive che ne deriverebbero. Ogni socio interviene alla discussione illustrando il proprio punto di vista e dopo attente e ponderate valutazioni l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare la fusione con la/le società
affinché all'accorpamento venga costituita una nuova società.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VERBALE ASSEMBLEA CONGIUNTA

Il giorno alle ore c/o la sede della società si sono riuniti in forma congiunta i direttivi delle società:

Società.....Matr., rappresentata dal presidente sig.e dai sigg.

Società.....Matr., rappresentata dal presidente sig.e dai sigg.

Società.....Matr., rappresentata dal presidente sig.e dai sigg.

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Fusione tra le due società
- Nomina organi direttivi nuova società
- Approvazione nuovo statuto

Viene eletto presidente dell'assemblea il sig.il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il sig.

I presidenti delle rispettive società illustrano ai presenti le motivazioni che hanno portato le singole società ad approvare la proposta di accorpamento.

Dopo attente valutazioni e relativa discussione l'assemblea congiunta delle due società

DELIBERA

di approvare ratificando le singole decisioni assunte nei due consigli disgiunti, affinché dalla fusione delle società abbia origine la nuova società denominata:

.....con sede in

Di approvare il nuovo Statuto Sociale e con esso il nuovo Consiglio Direttivo che si allegano in copia.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ELENCO COMPONENTI CONSIGLIO

PRESIDENTE

DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

CONSIGLIERE CASSIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

TIMBRO DELLA SOCIETA'

FIRME DEL PRESIDENTE

Società: apporre il timbro sociale

ATTO COSTITUTIVO

L'anno il giorno del mese di, si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

a., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

b., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

c., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

d., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

e., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

f., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

g., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

h., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

i., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

j., nato a
il, residente a in via
(codice fiscale:)

1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione

“

con sede in

CAP Via n

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

5) L'Associazione è retta dalla Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

.....
.....
.....
.....
.....

I consiglieri nominati eleggono:

..... alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;
..... alla carica di Vice Presidente;
..... alla carica di Segretario-tesoriere,

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.


Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme

.....
.....
.....
.....
.....

_____ Luogo e data



STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in CAP Via n.....

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti :

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale dei soci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Luogo e data



CODICE FISCALE SOCIETA'

FIRMA PRESIDENTE

TIMBRO SOCIETA'